

LEGGE 27 novembre 1991, n. 380.

Norme sui Programmi nazionali di Ricerca scientifica e tecnologica in Antartide.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. In coerenza con la partecipazione dell'Italia al trattato sull'Antartide, adottato a Washington il 1° dicembre 1959, ratificato ai sensi della legge 29 novembre 1980, n. 963, ai sensi di quanto disposto dall'articolo IX, paragrafo 2, del trattato stesso, è autorizzata, sulla base di programmi quinquennali, l'effettuazione di ricerche scientifiche e tecnologiche in Antartide.

Art. 2

1. Per la predisposizione, l'approvazione e l'attuazione dei programmi quinquennali di cui all'articolo 1 e dei programmi esecutivi annuali si applicano le disposizioni contenute, con riguardo al programma nazionale di ricerche in Antartide per il periodo 1985-1991, negli articoli 2, 3, 4 e 6 della legge 10 giugno 1985, n. 284.

2. I programmi esecutivi annuali sono presentati almeno un anno prima e approvati almeno otto mesi prima della data di inizio delle attività.

3. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica presenta al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ogni tre anni il programma del successivo quinquennio, sentito il Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia (CNST), dopo avere preventivamente acquisito il parere del comitato consultivo interministeriale per l'Antartide, a norma del citato articolo 3 della legge n. 284 del 1985.

4. I programmi quinquennali devono indicare la quota riservata alle ricerche da effettuare nell'ambito di collaborazioni internazionali, non inferiore di norma al 20 per cento. Lo svolgimento di alcuni temi di ricerca fuori dal territorio antartico può essere autorizzato se necessario ad assicurare un approccio organico e complessivo a problematiche scientifiche direttamente connesse con il programma.

5. Tutte le spedizioni o attività intraprese verso l'Antartide o all'interno di essa, non comprese nei programmi quinquennali, devono essere preventivamente autorizzate dal Ministero degli affari esteri, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con le modalità di cui all'articolo 5 della citata legge n. 284 del 1985.

Art. 3

1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge 10 giugno 1985, n. 284, è sostituito dal seguente:

«2. Il comitato è costituito con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, che lo presiede, ed è composto da un rappresentante e da un supplente designati da ciascuna delle seguenti amministrazioni:

- a) Ministero degli affari esteri;
- b) Ministero del bilancio e della programmazione economica;
- c) Ministero del tesoro;
- d) Ministero della difesa;
- e) Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- f) Ministero della marina mercantile;
- g) Ministero delle partecipazioni statali;

- h) Ministero della sanità;
- i) Ministero dell'ambiente;
- l) Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica».

2. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 10 giugno 1985, n. 284, è sostituito dai seguenti:

«2. La commissione è nominata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, che la presiede, ed è composta da:

- a) due esperti designati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
- b) un esperto designato dal Ministro della marina mercantile;
- c) un esperto designato dal Ministro della sanità;
- d) un esperto designato dal Ministro dell'ambiente;
- e) due esperti designati dal Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia (CNST);
- f) due esperti designati dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);
- g) due esperti designati dall'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA);
- h) un esperto designato dall'Istituto nazionale di geofisica (ING);
- i) un esperto designato dall'Osservatorio geofisico sperimentale (OGS).

2-bis. La commissione elegge un vice presidente nel proprio seno».

Art. 4

1. In attesa dell'approvazione del nuovo programma quinquennale, è autorizzata l'effettuazione di una spedizione in Antartide per la campagna 1991-1992, secondo le modalità di cui all'articolo 6 della legge 10 giugno 1985, n. 284, e sulla base dei contenuti scientifici del programma 1985-1991 approvato dal CIPE con delibera del 3 luglio 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 28 luglio 1986.

Art. 5.

1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è istituito il Museo nazionale dall'Antartide, per la conservazione, lo studio e la valorizzazione dei reperti acquisiti nel corso delle spedizioni scientifiche e di ogni altra testimonianza relativa alla presenza italiana in Antartide. E' altresì affidato al Museo il compito di promuovere la diffusione e la divulgazione dei risultati dell'attività scientifica svolta in Antartide. In attesa dell'istituzione del Museo, per i predetti compiti di conservazione, studio e valorizzazione, sono concessi contributi, a valere sui fondi di cui all'articolo 6, alle università di Trieste, Genova e Siena.

2. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su proposta delle università interessate, sentita la commissione scientifica nazionale per l'Antartide, definisce annualmente, con proprio decreto, la misura dei contributi di cui al comma 1, nel limite di lire 300 milioni, i programmi e i tempi di realizzazione delle iniziative, le eventuali forme di collaborazione con altre università, enti ed istituti di ricerca. Con il medesimo decreto è determinata annualmente, nel limite di lire 100 milioni, la somma necessaria a far fronte agli obblighi derivanti dalla partecipazione ad organismi internazionali.

Art. 6

1. Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 390 miliardi per il periodo 1991-1996, da iscrivere in appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. I fondi trasferiti all'ENEA, in quanto responsabile dell'attuazione dei programmi nazionali, sono gestiti dall'ente con l'osservanza del proprio regolamento per la gestione patrimoniale e finanziaria.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 50 miliardi per l'anno 1991, a lire 55 miliardi per l'anno 1992 e a lire 60 miliardi per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Nuovo programma quinquennale di ricerche in Antartide». Le quote annue relative agli anni 1994, 1995 e 1996 sono determinate dalla legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 novembre 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

RUBERTI, *Ministro dell'università e della Ricerca scientifica e tecnologica*

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

- La legge n. 963/1980 reca: «Adesione al trattato sull'Antartide firmato a Washington il 1° dicembre 1959 e sua esecuzione».

- Il testo dell'articolo IX, paragrafo 2, del trattato sull'Antartide annesso alla citata legge, è il seguente: «2. Ciascuna Parte contraente che sia divenuta Parte del presente trattato mediante adesione in base all'articolo XIII avrà diritto a nominare rappresentanti a partecipare alle riunioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo per tutto il tempo in cui tale Parte contraente dimostri il proprio interesse nell'Antartide conducendo sostanziali attività di ricerca scientifica in tale territorio, quali la creazione di una stazione scientifica o l'invio di una spedizione scientifica».

Nota all'art. 2:

- Il testo degli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 della legge n. 284/1985 (Programma Nazionale di Ricerche in Antartide) è il seguente:

«Art. 2 (*Compiti del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica*). — Al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, fatte salve le competenze del Ministro degli affari esteri per gli adempimenti di carattere internazionale previsti dal trattato sull'Antartide, sono affidati i compiti di:

- 1) formulare il programma di cui al precedente articolo 1, avvalendosi a tal fine della commissione di cui al successivo articolo 4;
- 2) presentare al CIPE, per l'approvazione, il programma di cui al precedente articolo 1, sentito il Comitato di cui al successivo articolo 3;
- 3) approvare i programmi esecutivi annuali predisposti, in collaborazione con la commissione di cui all'articolo 4, dagli enti di cui all'articolo 6, responsabili dell'attuazione del programma;
- 4) vigilare sull'attuazione del programma nazionale di ricerche in Antartide nel rispetto delle norme previste dal trattato sull'Antartide;
- 5) presentare, entro il mese di luglio di ogni anno, una relazione al CIPE e al Parlamento sullo stato di avanzamento del programma.

«Art. 3 [come modificato dall'art. 3 della presente legge] (*Comitato consultivo interministeriale per l'Antartide*). — 1. E' istituito presso l'Ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica il comitato consultivo interministeriale per l'Antartide con i compiti di:

- 1) esprimere pareri sul programma nazionale e sui relativi programmi esecutivi;
- 2) esprimere il proprio parere ai fini dell'autorizzazione e del controllo di tutte le iniziative nazionali che vengono intraprese al di fuori del programma;
- 3) formulare proposte ed esprimere pareri ai fini del coordinamento del programma nazionale con i programmi di ricerca degli altri Paesi che operano in Antartide;
- 4) indicare criteri per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo III del trattato sull'Antartide.

2. Il comitato è costituito con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, che lo presiede, ed è composto da un rappresentante e da un supplente designati da ciascuna delle seguenti amministrazioni:

- a) Ministero degli affari esteri;
- b) Ministero del bilancio e della programmazione economica;
- c) Ministero del tesoro;
- d) Ministero della difesa;
- e) Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- f) Ministero della marina mercantile;
- g) Ministero delle partecipazioni statali;
- h) Ministero della sanità;
- i) Ministero dell'ambiente;
- l) Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

3. Del comitato fanno altresì parte il vice presidente della commissione scientifica nazionale per l'Antartide e il responsabile dell'attuazione del programma nominato dall'ENEA.

4. Alle riunioni del comitato possono essere invitati a partecipare rappresentanti di altre amministrazioni statali, di volta in volta interessate, nonché esperti designati dagli enti che partecipano al programma.

Art. 4 [come modificato dall'art. 3 della presente legge] (*Commissione scientifica nazionale per l'Antartide*).

1. E' istituita presso l'Ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica la commissione scientifica nazionale per l'Antartide con i compiti di:

- 1) collaborare all'elaborazione del programma nazionale e dei relativi programmi esecutivi annuali;
- 2) assicurare il collegamento con gli organi scientifici del trattato;
- 3) coordinare le attività di ricerca italiane con quelle svolte dagli altri Paesi che operano in Antartide;
- 4) assicurare il coordinamento tra il programma e tutte le iniziative di ricerca nazionali che vengono intraprese al di fuori del programma stesso;
- 5) raccogliere tutti gli elementi utili ai fini dell'elaborazione della relazione annuale del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 2;
- 6) raccogliere la documentazione relativa ai risultati delle attività scientifiche svolte in Antartide.

2. La commissione è nominata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica che la presiede, ed è composta da:

- a) due esperti designati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
- b) un esperto designato dal Ministro della marina mercantile;
- c) un esperto designato dal Ministro della sanità;
- d) un esperto designato dal Ministro dell'ambiente;
- e) due esperti designati dal Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia (CNST);
- f) due esperti designati dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);
- g) due esperti designati dall'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA);
- h) un esperto designato dall'Istituto nazionale di geofisica (ING);
- i) un esperto designato dall'Osservatorio geofisico sperimentale (OGS).

2-bis. *La commissione elegge un vice presidente nel proprio seno.*

3. Alle riunioni della commissione possono essere invitati esperti delle amministrazioni dello Stato e di altri enti di volta in volta interessati.

Art.5 (Autorizzazione di iniziative scientifiche in Antartide).

1. Tutte le spedizioni o attività intraprese verso l'Antartide o all'interno di essa al di fuori del programma nazionale, dovranno avere la preventiva autorizzazione del Ministero degli affari esteri, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

2. L'autorizzazione è subordinata all'accertamento dell'osservanza dei principi stabiliti dal trattato sull'Antartide, delle finalità scientifiche dell'iniziativa, dell'esistenza di una idonea organizzazione logistica e di assistenza, e contiene le prescrizioni necessarie per l'esercizio della vigilanza sulle attività autorizzate.

Art.6 (Attuazione del programma). –

1. L'ENEA provvede, anche tenendo conto dei propri compiti istituzionali, quali definiti dai programmi pluriennali approvati dal CIPE, d'intesa per i contenuti scientifici del programma con il Consiglio nazionale delle ricerche, all'attuazione del programma di cui all'articolo 1, secondo modalità operative stabilite nel rispetto delle vigenti normative di legge con decreto del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Il Ministero della difesa fornisce un contributo di personale militare per gli aspetti logistici, nei limiti delle disponibilità.

3. Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della difesa disciplina le forme e i termini in cui si esplica il concorso di detto personale militare.

4. Le spese relative al personale delle amministrazioni od enti partecipanti alle attività sono a carico dei bilanci di ciascuna amministrazione od ente con esclusione delle spese relative alle missioni in Italia e all'estero, che gravano sui fondi stanziati della presente legge. Le spese relative al personale dell'ENEA gravano sul contributo ordinario dello Stato di cui alla legge 15 dicembre 1971, n. 1240, come modificata dalla legge 5 marzo 1982, n. 84, con esclusione delle spese relative alle missioni in Italia e all'estero, che gravano sui fondi stanziati dalla presente legge.

5. Con apposito regolamento il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentite le amministrazioni interessate, emana norme in materia di trattamento giuridico, economico-accessorio e previdenziale del personale impegnato nelle attività in territorio antartico, anche in deroga alle disposizioni vigenti».

Nota all'art. 3:

- Per il testo vigente dell'art. 3 e dell'art. 4 della citata legge n. 284/1985, si veda la nota all'art. 2.

Nota all'art. 4:

- Per il testo dell'art. 6 della citata legge n. 284/1985, si veda la nota all'art. 2.

Nota all'art. 6:

- Il testo dell'art. II, comma 3, lettera c), della legge n. 468/1978 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio), come sostituito dall'art. 5 della legge n. 362/1988 è il seguente: «3. La legge finanziaria non può introdurre nuove imposte, tasse e contributi, né può disporre nuove o maggiori spese, oltre a quanto previsto dal presente articolo. Essa contiene:

a) - b) (omissis);

c) la determinazione, in apposita tabella, per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2912):

Presentato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (RUBERTI).

Assegnato alla 7^a commissione (PUBBLICA ISTRUZIONE), in sede deliberante, il 22 luglio 1991, con pareri delle commissioni 1^a, 3^a, 5^a e 13^a.

Esaminato dalla 7^a commissione il 30 luglio 1991, 20 settembre 1991 e approvato il 3 ottobre 1991.

Camera dei deputati (atto n. 6017):

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede legislativa, il 7 novembre 1991, con pareri delle commissioni I, III, V, VIII e X.

Esaminato dalla VII commissione il 14 novembre 1991 e approvato il 20 novembre 1991.